



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 98 del 21-10-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE E DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELL'ANNO 2023

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **Ottobre** alle ore **14:02**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MATTIOTTI FLAVIANO	Sindaco		X
PODAVINI RICCARDO	Vice Sindaco	X	
SOMENSINI GIULIANO	Assessore	X	
AVIGO NOEMI	Assessore	X	
COMINCIOLI LIVIANA	Assessore		X
Presenti – Assenti		3	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. RICCARDO PODAVINI – nella sua qualità di – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce;

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto del parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area ECONOMICO - FINANZIARIA DOTT.SSA ANNALISA PEZZOLI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione n. 105 del 18-10-2022, riportata in calce alla presente;
- 2) di dichiarare con successiva e separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Area: ECONOMICO - FINANZIARIA

Proposta n. 105 del 18-10-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE E DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELL'ANNO 2023

Premesso che:

- l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011 stabilisce che *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio [...]”*;
- la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. XI/3764 del 3.11.2020, ha disposto l'*“aggiornamento dell'elenco dei comuni turistici e delle città d'arte, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» e successive modificazioni”*;
- il Comune di Manerba del Garda risulta compreso nell'elenco di cui all'allegato A della citata deliberazione n. XI/3764 del 3.11.2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 14.02.2021 veniva istituita l'Imposta di Soggiorno sul territorio di Manerba del Garda ed approvato il relativo Regolamento di applicazione del tributo;
- con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 del 30.03.2021, n. 8 del 18.03.2022 e n.19 del 08.04.2022 venivano apportate successive modifiche al regolamento per l'applicazione all'imposta di soggiorno;

Rilevato che all'art. 1, comma 2, del Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno (di seguito: *“Regolamento IdS”*), viene disposto che: *“L'imposta di soggiorno si applica per l'intero anno solare. La Giunta comunale, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre, può modificare il periodo di applicazione dell'imposta a valere dall'anno successivo”*;

Ritenuto di dover confermare l'applicazione dell'imposta nell'arco dell'intero anno 2023;

Dato atto che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Regolamento IdS per tutto il periodo di applicazione dell'imposta;

Visto, inoltre, l'art. 6, comma 2, del Regolamento IdS, il quale prevede che: *“La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 entro la misura massima stabilita dalla legge”*;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122/2021 che approvava le tariffe per l'anno 2022;

Rilevato come l'intendimento di questa amministrazione sia sempre stato quello di incentivare l'attrattività turistica del territorio ed al contempo di migliorare i servizi offerti al turista;

Considerato che tali finalità possono essere raggiunte principalmente attraverso maggiori interventi in ambito turistico, con attingimento dalle risorse garantite dal gettito dell'Imposta di Soggiorno, destinate per legge *“a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”* (così l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 23/2011);

Ritenuto di dover procedere a determinare le tariffe per l'anno 2023 in modo che siano garantite le

risorse indispensabili al raggiungimento degli scopi sopra menzionati;

Visto il comma 1 del citato art. 4 del D.Lgs. 23/2011, laddove fissa in 5,00 euro l'importo massimo dell'imposta, da applicare "secondo criteri di gradualità";

Considerato che una revisione complessiva delle tariffe, nel rispetto dei predetti limiti e criteri, non comporta – per il comunque esiguo ammontare richiesto – un significativo aggravio a carico del contribuente/turista;

Ravvisata l'opportunità di stabilire una tariffa ridotta per i periodi dell'anno caratterizzati da minori presenze turistiche (cosiddetta "bassa stagione");

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

1. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, la predetta imposta è applicata per l'intero anno 2023, ovverosia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
2. Di dare atto che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Regolamento IdS per tutto il periodo di applicazione dell'imposta di cui al precedente punto n. 1;
3. Di disporre che le tariffe siano differenziate, oltre che in base alla struttura, in riferimento ai seguenti periodi di applicazione:
 - PERIODO DI ALTA STAGIONE – dal 1° aprile al 30 settembre;
 - PERIODO DI BASSA STAGIONE – dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre;
4. Di approvare per l'anno 2023 le tariffe dell'Imposta di Soggiorno nella misura indicata nell'allegato "1" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con immediata decorrenza;

RITENUTO, quindi di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di ottemperare agli adempimenti obbligatori nei termini previsti dalla normativa vigente;

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione alle disposizioni normative ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
RICCARDO PODAVINI

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
DOTT. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Allegato 1

Provincia di Brescia

TARIFE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
(L.R.10/2007 attività di ricezione e ospitalità esercitata da imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto con le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento di animali)	BASSA STAGIONE (gennaio-marzo e ottobre-dicembre)	ALTA STAGIONE (aprile-settembre)
	€ 0,50	€ 1,00
COND HOTEL	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
L.R. 27/2015 esercizi alberghieri a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori e vitto in unità residenziali dotate di cucina autonoma la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera(art 19.4)	BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)	ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)
4 stelle	€ 1,00	€ 1,50
3 stelle	€ 0,80	€ 1,30
2 stelle	€ 0,50	€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
	BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)	ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)
Casa per ferie (L.R. 27/2015 art.23 strutture ricettive gestite da enti senza fine di lucro)	€ 0,50	€ 1,00
Locazioni turistiche (affitti brevi) D.d.u.o. Regione Lombardia 6 dicembre 2019 n. 17869	€ 0,50	€ 1,00
Ostelli per la gioventù (L.R. 27/2015 art.24)	€ 0,50	€ 1,00
Foresterie lombarde (L.R. 27/2015 art.27 strutture ricettive per non più di 6 camere per max 14 posti letto)	€ 0,50	€ 1,00
Locande (L.R. 27/2015 art.28 strutture ricettive con somministrazione alimenti e bevande per non più di 6 camere con max 14 posti letto)	€ 0,50	€ 1,00
Case per vacanze (L.R. 27/2015 art.26 singole/bi-tri familiari)	€ 0,50	€ 1,00
Appartamenti per vacanze (L.R. 27/2015 art.26)	€ 0,50	€ 1,00
Bed & Breakfast (L.R. 27/2015 art.29 alloggio e prima colazione per non più di 4 camere e 12 posti letto a conduzione familiare)	€ 0,50	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
L.R. 27/2015: alberghi o hotel con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative (art.19.1)	BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)	ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)
Alberghi/hotel cinque stelle	€ 1,30	€ 2,60
Alberghi/hotel quattro stelle	€ 1,00	€ 1,50
Alberghi/hotel tre stelle	€ 0,80	€ 1,30
Alberghi/hotel due stelle	€ 0,50	€ 1,00
Alberghi/hotel una stella	€ 0,50	€ 0,70
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
L.R. 27/2015 - strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere (art.19.2)	BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)	ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)
4 stelle	€ 1,00	€ 1,50
3 stelle	€ 1,00	€ 1,30
2 stelle	€ 0,50	€ 1,00
ALBERGHI DIFFUSI	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
L.R. 27/2015 - strutture ricettive con servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati e con dislocazione di altri servizi e sale comuni in uno o più edifici separati purché nel medesimo ambito definito ed omogeneo (art.19.3)	BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)	ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)
4 stelle	€ 1,00	€ 1,50
3 stelle	€ 1,00	€ 1,20
2 stelle	€ 0,50	€ 1,00
AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO	
L.R. 27/2015 artt. 42 e ss esercizi a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta, al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà dei turisti.	BASSA STAGIONE (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre)	ALTA STAGIONE (da aprile a settembre)
* Villaggi turistici e campeggi a quattro stelle	€ 0,60	€ 1,10
* Villaggi turistici e campeggi a tre stelle	€ 0,50	€ 0,90
* Villaggi turistici e campeggi a due stelle	€ 0,40	€ 0,80
* Villaggi turistici e campeggi a una stella	€ 0,40	€ 0,70
* = per ospiti stanziali si applica la tariffa per ogni giorno di pernottamento		

ESENZIONI IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 5 Regolamento IdS)

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Manerba del Garda.

- b) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

- c) i minori fino al 14° anno compreso (minori di 15 anni).

- d) i “volontari” che offrono il proprio servizio per eventuali eventi eccezionali previa deliberazione adottata dalla Giunta comunale.

- e) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa.

- f) i proprietari o gestori degli immobili e i loro ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori/figli).

- g) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.

- h) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo.

- i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria.

- j) i soggetti ai quali sia prestato alloggio temporaneo per finalità di soccorso umanitario.

- k) i soggetti che siano alloggiati durante lo svolgimento di programmi educativi, formativi o culturali, organizzati o gestiti da istituzioni ed enti, nazionali od internazionali, la cui attività sia rivolta prevalentemente a tali ambiti.
